

nuove scuole, rese necessarie, in vista dell'aumento della scolaresca. Credo sia assai pericoloso il seguire questa via, non solo, ma credo che la legge si metta in contraddizione quando si consideri che la legge comunale e provinciale fa obbligo ai Comuni di non oltrepassare certi limiti di sovrimposte, appunto per non turbare le condizioni della loro potenzialità finanziaria. Ora io dico: lo scopo e la necessità di un direttore si capisce quando si tratta di grandi città, dove per il numero crescente di scuole e di alunni, è necessario, nell'interesse della sorveglianza e della disciplina che non possono essere sufficientemente esercitate dal sovrintendente, o dall'ispettore, ma non la intendo quando si tratta di un Comune di dieci mila abitanti, che si riduce poi al capoluogo di mandamento. Obbligare Comuni alla nomina del direttore didattico, quando conosciamo la povertà di molti di essi, mi pare cosa eccessiva.

Lasciamo dunque in facoltà di questi Comuni il procedere alla nomina, se ne sentiranno il bisogno. Prego quindi il Ministero e la Commissione di accettare il mio emendamento. Propongo poi di sopprimere l'articolo della Commissione perchè nell'articolo ministeriale sono comprese tutte le proposte, fatte in quello della Commissione; e per completare il suo concetto, aggiungo all'articolo ministeriale una parte dell'articolo della Commissione, e cioè che il direttore debba avere l'aumento sessennale.

Infine poichè nell'articolo 16 della Commissione sono contemplate cose, che nell'articolo 15 del Ministero sono pure previste, propongo di aggiungere l'ultimo capoverso dell'articolo 16 sopprimendone il primo. La dizione pare un po' complicata, ma, se la Camera avrà tenuto dietro alle mie spiegazioni, credo che l'avrà chiarita. Consiste in conclusione in questo: approvare l'articolo del Ministero in sostituzione di quello della Commissione, aggiungendo « sia concesso l'aumento sessennale » e chiudendolo con l'ultimo capoverso dell'articolo 16.

Spero che tanto la Commissione, quanto il ministro vorranno accettare il mio emendamento, nell'interesse dei Comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

Libertini Gesualdo. Prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di aggiungere al capoverso dell'articolo 15 dopo le parole « la direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da persone abilitate all'ufficio, le quali

non potranno avere insegnamento » le seguenti « e con preferenza a coloro, che siano abilitati all'ufficio di ispettore scolastico. » La ragione del mio emendamento mi sembra evidentissima: noi in questo modo veniamo ad aprire una nuova carriera ai maestri elementari, i quali, anche non essendo nominati ispettori, potranno avere il posto di direttore didattico. Ora poichè il titolo di ispettore è di maggiore entità ed assorbe quello di direttore didattico, desidererei che per questo speciale impiegato si accettassero le parole « e con preferenza »; questa è la preghiera che faccio all'onorevole ministro e alla Commissione.

Presidente. Qual'è questa preghiera?

Libertini Gesualdo. Ecco qui, io aggiungerei..

Presidente. Ma è un modo di legiferare stranissimo!

Poichè la Commissione ed il ministro improvvisano anche loro, accettando facilmente le proposte, è difficile guidare la discussione.

Libertini Gesualdo. Non ho potuto presentare per iscritto l'emendamento, perchè non avevo le dieci firme...

Presidente. Sta bene; allora ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Consento interamente nel concetto delle direzioni didattiche obbligatorie per le ragioni esposte dalla Commissione, e cioè perchè la direzione didattica provvede meglio all'armonia, alla continuità d'azione didattica e disciplinare delle scuole.

Del rimanente non si crea cosa nuova, ma si sancisce un fatto compiuto; e mi dispiace di non aver portato qui alcune statistiche. Quanto al mio modesto emendamento, esso viene ad integrare quello dell'onorevole Rampoldi, al quale di gran cuore mi associo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis.

De Cristoforis. Onorevole ministro, in questo articolo 15, come in altri, si leggono norme le quali possono essere applicate ai Comuni grandi, e non possono essere applicate ai Comuni piccoli, e viceversa. Ho interrogato l'onorevole ministro se intendeva di fare una dichiarazione, cioè che a questa legge, come è certo, dovrà seguire un regolamento, e poichè l'onorevole ministro dichiara che terrà strettissimo conto di questa necessità, della divisione delle norme da applicarsi ai Comuni piccoli ed ai Comuni grandi, se si vuole evitare quella confusione (mi consentano la parola poco